

Allegato "A" all'atto Rep. N. 3736 Racc. N. 2737

STATUTO

TITOLO I:

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita una Società per azioni, ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dell'articolo 28 della L.R. F.V.G. 3 dicembre 2007, n. 27, denominata **"FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A."** della **"Confcooperative - Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia"** la cui denominazione abbreviata è **"FONDOSVILUPPO FVG S.p.A."**.

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha Sede Legale in Udine.

È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2365 del codice civile la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

La Società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite dell'organismo regionale di Confcooperative Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

La Società opera sotto la vigilanza dell'Autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata L. 59/92, dell'articolo 28 della L.R. F.V.G. 3 dicembre 2007, n. 27, e dell'articolo 8 del D.P.Reg. (F.V.G.) del 16 aprile 2009, n. 0109/Pres..

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con delibera Assembleare.

ARTICOLO 4

Oggetto

La Società ha per oggetto esclusivo, senza scopo di lucro, la promozione ed il finanziamento di nuove imprese, nonché di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica o all'incremento dell'occupazione delle imprese esistenti, attraverso la gestione dei contributi e dei patrimoni versati dalle cooperative, aventi sede legale nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane - Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo e delle Imprese Sociali, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.-C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 - ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59,

nonché da ogni altro contributo versato da soggetti Pubblici e Privati.

In attuazione degli scopi di cui sopra, la Società svolge le seguenti attività:

a) promuove la costituzione di Società cooperative o di consorzi di queste;

b) assume partecipazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge, in Società cooperative o Società da queste controllate aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

c) finanzia specifici programmi di sviluppo di Società cooperative o di consorzi di queste aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che operano nei diversi settori di attività, attraverso, tra l'altro, erogazioni di finanziamenti quali mutui, prestiti, anticipazioni, donazioni, contributi in conto spese o in conto impianti o in conto interessi, sottoscrizioni di titoli di debito e di strumenti finanziari, costituzione di fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma;

d) promuove, ed eventualmente organizza e gestisce corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico delle imprese appartenenti al settore cooperativo aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

e) promuove studi e ricerche su temi economici e sociali di

rilevante interesse per il movimento cooperativo;

f) predispone e gestisce specifici progetti volti al conseguimento dei propri scopi sociali, per i quali può inoltrare richiesta di finanziamento allo Stato, alla Regione Friuli Venezia Giulia o ad Enti pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari e/o internazionali e/o per i quali riceve finanziamenti pubblici regionali, nazionali, comunitari e/o internazionali;

g) compie qualsiasi operazione ritenuta funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.

La società potrà avvalersi per il raggiungimento dell'oggetto sociale di Società ed enti aventi sede legale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ovvero in casi particolari nel territorio nazionale o anche all'estero tecnicamente qualificati ai quali affidare, di volta in volta, incarichi e commesse nonché di esperti tecnici, ricercatori, studiosi regionali, italiani o esteri.

Nel pieno rispetto del disposto delle leggi vigenti in materia ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

-non in via prevalente, assumere interessenze, quote di partecipazione, anche azionarie, in altre Società o imprese aventi scopi affini o analoghi;

-potrà altresì, sempre in via non prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del

pubblico - compiere operazioni commerciali, amministrative, immobiliari, mobiliari e finanziarie, rilasciare fidejussioni a favore di terzi;

-compiere qualsiasi attività che sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può adottare un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne disciplini l'attività, in coerenza con quanto disposto dallo Statuto.

TITOLO II:

Capitale sociale

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in n. 100 (cento) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna. Il capitale sociale deve comunque essere sottoscritto in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) dall'associazione di cui all'articolo 7, che ne ha promosso la costituzione.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Sono trasferibili solo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, come richiamato dall'articolo 28 della Legge regionale (F.V.G.) 3 dicembre 2007, n. 27, e dell'articolo 6, comma 1, lettera b) e lettera f) del D.P.Reg. (F.V.G.) del 16 aprile 2009, n. 0109/Pres..

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi

dell'art. 2346, comma 1, C.C..

ARTICOLO 6

Il capitale sociale, con l'osservanza dell'art. 12, comma 1, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, come richiamato dall'articolo 28 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, e del dell'articolo 6, comma 1, del D.P.Reg. del 16 aprile 2009, n. 0109/Pres., potrà essere aumentato, a pagamento, mediante conferimenti in denaro od in natura o a titolo gratuito, oppure essere diminuito secondo le disposizioni di legge. In caso di aumento, sarà riservato il diritto di opzione ai soci, secondo quanto disposto dal codice civile.

TITOLO III:

Fondo mutualistico

ARTICOLO 7

La Società è il Fondo Mutualistico di Confcooperative - Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, dell'art. 28 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27 e del D.P.Reg. del 16 aprile 2009, n. 0109/Pres..

Tale Fondo è incrementato dalle Società cooperative e dai loro consorzi aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane, per il tramite di Confcooperative - Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia, aventi sede legale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, mediante la destinazione della quota degli utili annuali, oggi pari al 3% (tre per cento),

secondo le disposizioni di legge, in osservanza al disposto della legge 31 gennaio 1992 n. 59, dai patrimoni residui delle Cooperative in liquidazione, dai patrimoni delle Cooperative decadute dai benefici fiscali e dai patrimoni delle Cooperative tenute alla devoluzione ai fondi, per qualsiasi disposizione di legge.

Detto Fondo potrà essere, altresì, incrementato da contributi erogati da chiunque.

ARTICOLO 8

All'incremento del Fondo Mutualistico di cui all'art. 7, dovranno essere destinati anche i proventi della cessione ed i proventi della restituzione di partecipazioni societarie acquisite con le risorse finanziarie dal Fondo stesso.

ARTICOLO 9

Il Fondo di cui all'art. 7 viene destinato a tutte le attività previste dal precedente art. 4 nonché alla copertura delle spese di gestione della Società.

TITOLO IV:

Assemblee

ARTICOLO 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli aventi diritto a parteciparvi e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno, nonché

quando il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, con la precisazione delle materie da trattare. La seduta annuale obbligatoria che delibera sulle materie di cui all'art. 2364, comma 1, del codice civile ha luogo entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla stessa data, quando ricorrano le circostanze di cui al comma 2 del citato articolo.

L'Assemblea straordinaria si tiene quando si renda necessario deliberare sulle materie precisate dall'art. 2365 del codice civile.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera dello stesso Consiglio, anche fuori della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da trasmettere ai soci, che dovrà pervenire agli stesso almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora fissati per la seduta e l'elenco delle materie da trattare; esso può inoltre prevedere una seconda convocazione, in giorno diverso da quello fissato per la prima, con la precisazione della data e dell'ora, fermi il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita, in

quanto totalitaria, quando sussistono le condizioni fissate dall'art. 2366, comma 4, del codice civile.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è composta dagli azionisti che risultano iscritti al libro soci da almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la seduta e/o da quelli che, risultando intestatari di titoli azionari a seguito di una serie continua di girate, entro lo stesso termine abbiano provveduto a depositare tali titoli presso la sede sociale o presso gli enti indicati nell'avviso di convocazione. Nel computo dei giorni non sono compresi né quello di deposito (ovvero dell'iscrizione), né quello della seduta.

ARTICOLO 13

In seduta ordinaria l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la quota di capitale rappresentata.

In seduta straordinaria l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

I soci persone giuridiche intervengono in Assemblea a mezzo della persona fisica che documenti per iscritto di essere il legale rappresentante ovvero di essere stato a ciò delegato da quest'ultimo, documentandone nella stessa forma anche tale

qualità.

I consiglieri di Amministrazione, i dirigenti ed i dipendenti della Società, nonché le altre persone indicate dall'art. 2372, comma 5 del codice civile non possono rappresentare soci in Assemblea.

È ammessa la possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione.

Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessario che:

-sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la

stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

ARTICOLO 14

L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante della Società ed, in caso di assenza, dal più anziano di età tra i consiglieri di Amministrazione che risultino in carica, o dalla persona che la stessa Assemblea nomina per presiederla.

ARTICOLO 15

Ogni azione dà diritto ad un voto. L'Assemblea, validamente costituita a norma del precedente articolo 13, delibera con le modalità che essa stessa determina di volta in volta, escluso il voto segreto.

In seduta ordinaria, l'Assemblea delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta.

In seduta straordinaria, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di più della metà del

capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

TITOLO V:

Organo amministrativo

ARTICOLO 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti, previa determinazione del numero, dall'assemblea ordinaria.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, fissato dall'assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salvo revoca, rinuncia od altra causa di cessazione.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili salve le limitazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare tra i suoi membri il Presidente e uno o più vicepresidenti, ove non siano stati nominati dall'Assemblea.

Il consiglio può provvedere a nominare tra gli stessi un comitato esecutivo ovvero uno o più amministratori delegati, determinandone le competenze nei limiti di cui al successivo art. 18.

Il consiglio può nominare altresì un Direttore generale o un Coordinatore, determinandone le competenze. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri anche un comitato di valutazione investimenti, determinandone le competenze e disciplinandone l'attività in apposito regolamento.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dalla assemblea ordinaria.

Spetta invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo Sindacale, determinare, a norma del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore della società. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 18

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri necessari alla gestione, tanto ordinaria quanto straordinaria, finalizzata all'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio, può conferire

l'esercizio dei poteri ad esso attribuiti relativamente alla sola gestione ordinaria e secondo limiti di importo e condizioni espressamente determinati, al Presidente, al Consigliere Delegato, al Direttore generale o al Coordinatore, a firma singola o congiunta, solo nell'ambito delle strategie deliberate dal Consiglio stesso. Il Presidente, il Consigliere Delegato, il Direttore generale o il Coordinatore dovranno dare comunicazione di tale attività al Consiglio alla prima riunione utile.

ARTICOLO 19

La rappresentanza della Società nei confronti di terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito da uno dei vicepresidenti, in ordine di anzianità anagrafica; in caso di assenza o impedimento di tutti costoro da uno degli amministratori delegati sempre in ordine di anzianità anagrafica. La firma del soggetto vicario fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento e dell'assenza del Presidente o degli altri rappresentanti da esso sostituiti. Ove siano stati nominati consiglieri delegati, oltre alle funzioni vicarie di cui al comma precedente, questi hanno la rappresentanza della Società nei limiti della delega ricevuta. I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme

di legge, ad uno o più procuratori speciali, tanto congiuntamente che separatamente.

Nelle assemblee delle Società partecipate, la Società è rappresentata dal legale rappresentante o da persona da questi delegata scelta anche tra estranei alla Società ed eventualmente nominata fino a revoca.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ed inoltre quando ciò gli venga richiesto da almeno un consigliere se il Consiglio è composto fino a cinque membri, da tre Consiglieri se il Consiglio è composto fino a nove membri. La convocazione può essere fatta con lettera raccomandata o tramite P.E.C. o e-mail spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, con telegramma, con telefax, P.E.C. o e-mail spediti almeno quarantotto ore prima, all'indirizzo di ciascun consigliere, quale risulta dagli atti della Società.

ARTICOLO 21

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggior parte dei consiglieri. Le delibere del consiglio devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. La redazione dei verbali delle sedute del Consiglio è curata dal Presidente dell'adunanza e da un

consigliere ovvero da una persona di fiducia che lo stesso Consiglio sceglie per fungere da segretario, di volta in volta oppure di previa designazione fino a revoca.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici

venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.

Le sedute del comitato esecutivo, se nominato, sono disciplinate in conformità a quanto disposto per quelle del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti della compatibilità.

TITOLO VI:

Collegio sindacale, revisione legale e certificazione di bilancio

ARTICOLO 22

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può esercitare altresì la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, comma 2, del codice civile.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre

sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso dei componenti dell'organo.

L'assemblea delibera altresì se al Collegio Sindacale è affidata anche la revisione legale dei conti.

In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tale requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

ARTICOLO 23

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale

iscritti nell'apposito registro, salvo quanto stabilito dal precedente articolo. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In difetto il medesimo è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

La società sottopone il proprio bilancio alla certificazione annuale da parte di società di revisione iscritta nell'elenco regionale di cui all'articolo 22 della L.R. 27/2007 che svolge la propria attività di verifica avuto riguardo alla normativa vigente in materia.

La società incaricata per la certificazione del bilancio può anche essere incaricata della revisione legale dei conti e viceversa.

TITOLOVII:

Esercizio sociale - Bilancio - Ripartizioni utili

ARTICOLO 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo quanto stabilito dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile, nell'osservanza delle specifiche disposizioni in materia e dei principi contabili applicabili.

Gli eventuali utili di esercizio devono essere esclusivamente utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale in osservanza del quarto comma dell'art. 12 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII:

Scioglimento - Liquidazione

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento e di liquidazione della Società, l'assemblea adotterà le relative deliberazioni e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, secondo quanto stabilito dal codice civile e dalla normativa vigente.

TITOLO IX:

Altre disposizioni - Rinvio

ARTICOLO 26

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente

statuto si eseguono all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

i) dal libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;

ii) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

iii) dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare alla società i propri indirizzi di posta elettronica certificata ai fini dell'iscrizione degli stessi nei libri sociali sopra indicati.

In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica per i soggetti di cui al presente articolo e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

ARTICOLO 27

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Giuseppe Graffi Brunoro - Mauro Perissini- Fabiana Vinale
Notaio (sigillo)